

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE  
ED IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE**

**ART. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

**ART. 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "Settore entrate" del Comune di Ranzanico la specifica unità organizzativa dell'Area Economico-finanziaria cui compete la gestione della funzione impositiva, a cui possono essere assegnate eventuali altre unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre unità organizzative dell'Ente, eventualmente chiamate a collaborare, anche temporaneamente o in funzione di staff, con lo stesso "Settore entrate".
2. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.

**ART. 3**  
**Determinazione dell'importo del fondo**

1. Il fondo è costituito dal maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, al lordo di sanzioni ed interessi, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, indica:
  - a) la percentuale di costituzione del fondo nel rispetto del limite di cui al comma precedente, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, ed eventualmente l'importo massimo in cifra assoluta da non superare;
  - b) il programma indicativo, anche pluriennale, delle attività da realizzare finalizzate al contrasto all'evasione tributaria anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed al recupero delle diverse entrate dell'ente;
  - c) il funzionario del Settore entrate chiamato a coordinare il programma suindicato e gli uffici da coinvolgere per la realizzazione degli obiettivi;
  - d) la quota da destinare al potenziamento strumentale degli uffici preposti alla gestione delle entrate e gli indirizzi per il suo impiego e la quota da riservare al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma ed i criteri di riparto del budget tra i diversi uffici coinvolti.

**ART. 4**  
**Destinatari degli incentivi economici e liquidazione delle quote individuali**

1. Il funzionario di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c) individua, in accordo con i responsabili degli uffici chiamati in causa, le unità di personale da coinvolgere nella realizzazione del programma e destinatarie degli incentivi e ne coordina le attività.
2. Nella costituzione del fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale viene inserita, dopo l'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 3, comma 2, la quota delle risorse di cui al presente regolamento, anche in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente articolo, i parametri di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio al personale individuato ai sensi del comma 1 sono stabiliti mediante contrattazione integrativa con riferimento a parametri quali, a titolo esemplificativo, la categoria di appartenenza, la responsabilità esercitata, la presenza in servizio, le risultanze del processo di valutazione individuale.
4. La ripartizione dell'incentivo in base ai parametri stabiliti ai sensi del comma precedente, nell'ambito dei budget per ciascun ufficio e la conseguente liquidazione tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario; può essere suddivisa in più tranche qualora ciò si renda opportuno al fine di garantire che l'incentivo da erogare sia commisurato agli effettivi livelli di riscossione delle entrate realizzate.

#### **ART. 5** **Limitazioni ed esclusioni**

1. L'erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente regolamento sia effettuato mediante concessione.
2. La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dall'art. 151 del TUEL.
3. Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.
4. Il beneficio attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell'anno di corresponsione degli incentivi.

#### **ART. 6** **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2018.